

OGGETTO: Acquisizione sanante dell'area distinta in catasto al N.C.T. del Comune di Trentinara al Foglio n.10 Mappale 1215 - 1218

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione giuntale n.62 del 07.05.2007, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale da adibire a Centro Polifunzionale per attività socio-sanitarie";

Accertato che detta opera è stata finanziata con contributo di € 600.000,00 della Regione Campania ex POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte" (Parco Progetti Regionale D.G.R. n.1265/08); -che in data 11.01.2010, a seguito di regolare gara di appalto, espletata a mezzo procedura negoziata ex art.122, comma 7-bis, del D.Lgs.n.163/2006, è stato stipulato il contratto Rep.n.01/2010 tra il Comune di Trentinara e l'impresa INFRATER s.r.l., con sede legale in Roccadaspide;-che i lavori in argomento sono stati ultimati; Dato atto che l'edificio è stato realizzato su terreno distinto al N.C.T. del Comune di Trentinara al Fog.10 particella 350, di proprietà della sig.ra D'Angelo Irene fu Francesco, deceduta, cui è subentrato il di lei figlio ed erede Sig. D'Alessandro Giuseppe; -che per la predetta area la procedura espropriativa non è stata completata;

Tenuto conto che l'art.42-bis del D.P.R.n.327/01, come novellato dall'art.34 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito nella legge n.111 del 15/07/2011, norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, prevede possa procedersi per acquisizione sanante anche per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma de quo purché l'Amministrazione proceda a rinnovare la valutazione, discrezionale, di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico, comma 8 dello stesso art.42-bis del D.P.R.n.327/01;-che l'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico risulta ex se attestata dalla trasformazione del bene, sullo stesso insistono gli alloggi PEEP, realizzati dallo ex IACP, regolarmente assegnati e oggi occupati dagli aventi titolo, per cui non pare percorribile la restituzione del bene alla ricorrente previa rimessa in pristino, tenendo in debito conto della attualità e prevalenza dell'interesse pubblico coinvolto e della ricaduta sociale;

Atteso che il succitato art. 42 bis stabilisce, valutati gli interessi in conflitto, che la P.A. possa disporre di acquisire, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile il bene corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo da liquidarsi, forfetariamente, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene o del venti, trattandosi di un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, e, per il periodo di occupazione senza titolo, un indennizzo a titolo risarcitorio del cinque per cento annuo sul valore determinato; -il comma 4 del succitato articolo prevede che, nel provvedimento di acquisizione, debba essere liquidato l'indennizzo di cui al comma 1; disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni; -l'atto previa notifica al proprietario comporti il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 14 del T.U.;

Considerato che, nel caso in questione, il risarcimento è pari a zero in considerazione del fatto che il proprietario, con dichiarazione resa in data 07.07.2014, ha rinunciato al pagamento di ogni indennità o indennizzi di sorta eventualmente dovuti dal Comune di Trentinara, per il pregresso periodo di occupazione nonché ad ogni e qualsiasi ulteriore rimborso, pretesa risarcitoria, ragione ed azione, presente e/o futura, instaurata e/o instauranda in qualunque sede, amministrativa e/o giudiziaria in relazione all'indennità per l'occupazione acquisitiva dei suddetti beni; -che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 17 luglio 2014, è stata disposta l'acquisizione del suolo in questione al patrimonio indisponibile del Comune di Trentinara;

Atteso che, relativamente ai presupposti ricorrenti per l'acquisizione, è stata valutata:

- a) l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
- b) la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari;
- c) la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis; -che, secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.42-bis del D.P.R.n.327/01 e ss.mm.ii., di dover:

- a) considerare l'assoluta necessità di mantenere l'opera così come realizzata sull'area tuttora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante ed ingente investimento pubblico già attivato;
- b) procedere all'acquisizione sanante dell'area illegittimamente occupata e trasformata;
- c) disporre l'acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto il D.Lgs.n.267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto l'art.42 bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, ed in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale di Trentinara con provvedimento n.19 del 17.07.2014:

#### Articolo 1

Sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Trentinara per lo scopo di cui nelle premesse, le seguenti aree distinte in catasto al N.C.T. del Comune di Trentinara:

Foglio 10 particella n. 1215 di are 6.61 - seminativo classe 3;

Foglio 10 particella n. 1218 di are 00,68 – incolto produttivo classe 1;

#### Articolo 2

di dare atto che il proprietario delle aree ha rinunciato al pagamento di ogni indennità o indennizzi di sorta eventualmente dovuti dal Comune di Trentinara, per il pregresso periodo di occupazione nonché ad ogni e qualsiasi ulteriore rimborso, pretesa risarcitoria, ragione ed azione, presente e/o futura, instaurata e/o instauranda in qualunque sede, amministrativa e/o giudiziaria in relazione all'indennità per l'occupazione acquisitiva dei suddetti beni;

#### Articolo 3

Il presente provvedimento di acquisizione è notificato agli interessati, come per legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio sul BURC ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, e sarà soggetto alla trascrizione, senza indugio, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno a cura del Comune, esonerando espressamente il Conservatore dall'iscrizione dell'ipoteca legale e da ogni responsabilità al riguardo.

#### Articolo 4

Il presente provvedimento di acquisizione sarà comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

#### Articolo 5

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dal Municipio, oggi 11.04.2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO: Arch.Massimo RUBANO